



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione II civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2441/2023** promossa da:

Persona_1 (C.F. *P.IVA_1*) con sede in *Lg_1* [...]
Indirizzo_1 , in persona del procuratore speciale Dott. *Controparte_1* assistita e difesa,
in forza di procura telematica, dall'Avv. *Avvocato_1* del Foro di *Lg_2* con domicilio eletto
presso lo *Organizzazione_1* in *Lg_1* *Indirizzo_2*

ATTRICE

contro

Controparte_2 nata a *LgN_1* il *DataNascita_1* , C.F. *C.F._1* , residente
in *Luogo_3* , *Indirizzo_3*

Parte_1 nata a *LgN_2* il *DataNascita_2* , C.F. *C.F._2* , residente in
Luogo_3 , *Indirizzo_3*

Lg_4 elettivamente domiciliate in *Lg_5* , *Indirizzo_4* , presso lo studio dell'avv.
Avvocato_2 che le rappresenta e difende unitamente all'avv. *Avvocato_3* per delega
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTE

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI

Parte attrice

In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione per essere la stessa devoluta alla Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla doglianza ex adverso svolta relativa alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo di cui alle cartelle esattoriali;

Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di *Controparte_3* , in quanto infondata.

In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondata.

In via istruttoria si produce, quale ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione: doc. 7) sentenza Tribunale di Torino relativa all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dall'allora CP_4
[...]

Parte convenuta

Voglia il Tribunale Ill.mo, ritenuta la propria Giurisdizione e competenza per quanto al Capo 3) che precede, contrariis reiectis.

IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO

Disporre, ove ne sussistano le ragioni, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa di CP_5 .

IN VIA PRINCIPALE

-Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo agli opposenti, dei requisiti di cui all'Art. 76 Lett. a) del D.p.r. 602/1973, tali da escludere la procedibilità o proseguibilità della esecuzione, e conseguentemente del loro diritto alla estinzione della procedura esecutiva immobiliare. -Accertare e dichiarare la violazione dell'Art. 76 Lett. a) del D.p.r. 602/1973 con la conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell' Organizzazione_2 , e per l'effetto

-Accertare e dichiarare la inefficacia o la improseguibilità ovvero improcedibilità del Pignoramento Immobiliare esattoriale, nonché l'estinzione dell'esecuzione, e per gli effetti,

-Accertare e dichiarare, per le medesime ragioni, la invalidità degli atti di pignoramento immobiliare e segnatamente degli avvisi di vendita singolarmente notificati.

-Ordinare e disporre l'estinzione della procedura esecutiva, e per l'effetto

-Ordinare al sig. Controparte_6 la cancellazione del Pignoramento esattoriale presa dall'Ufficio del Territorio di Lg_5 2 in data Data_1 ai n.ri 16714/22919 d'Ordine e di Formalità.

-Accertare e dichiarare che le l'Avviso di intimazione Data_2 n. Num_1 (Doc. 6 ex adverso) reca una relazione di notificazione in bianco e che pertanto essa notificazione è nulla ex art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta e sulla data.

-Accertare e dichiarare che le l'Avviso di intimazione Data_3 n. Num_2 (Doc. 6 ex adverso) reca una relazione di notificazione in bianco e che pertanto essa notificazione è nulla ex art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta e sulla data, e per l'effetto

-Accertare e dichiarare in ogni caso la intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati per sanzioni ed interessi, come indicati nel corso di quest'atto, per la somma di € 1.180.942,10, o per quell'altra somma rilevanda nel corso del giudizio.

-Accertare e dichiarare in ogni caso la intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti in linea capitale che per loro natura si prescrivono in tale termine, come partitamente indicati nell'elenco cartelle di cui al ricorso e ripetuto con quest'atto, nonché nella Intimazione di pagamento di cui al Doc. 6) nobis, per complessivi € 110.852,58, salvo errori.

-Accertare e dichiarare che la pretesa erariale di € 1.824.470,68 deve essere così ridotta per effetto della prescrizione quinquennale per capitale, interessi e sanzioni, alla minor somma di € 532.676,00, ovvero a quell'altra somma accertanda in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare e disporre, se ancora ritenuto, e previa rimessione sul ruolo, idonea C.t.u. matematico-contabile volta a stabilire con mezzi tecnici di rigore la esatta complessiva somma portata da interessi e sanzioni sottoposta a prescrizione quinquennale, per la conseguente riduzione del capitale e degli interessi ancora dovuti.

Con tutte le conseguenze di legge.

Salva la successiva azione risarcitoria ex art. 59 del D.p.r. 602/1973

Con vittoria di onorari e spese.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Viste le conclusioni formulate dalle parti;

lette le difese e le eccezioni sollevate

Premesso

che, con ricorso ex artt. 615 c.p.c. e 57 del D.P.R. n. 602/73, le odierne convenute *Controparte_7* e *Parte_1* proponevano opposizione avverso l'atto di precetto, il successivo avviso di vendita ex art. 78 del D.P.R. n. 602/73 e l'istanza di iscrizione a ruolo del pignoramento relativi all'esecuzione esattoriale promossa da *CP_8* nei confronti della terza proprietaria *Parte_1*, eccependo l'impignorabilità dell'immobile e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;

che L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva ritualmente, instando per il rigetto del ricorso avversario;

che, con ordinanza del *Data_4*, in via cautelare, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva, concedendo termine alle parti per l'instaurazione del giudizio di merito, ex art. 615 e 616 c.p.c.;

che il presente giudizio è stato introdotto dall'Agenzia delle Entrate al fine di vedere accertata l'infondatezza dell'opposizione *ex adverso* svolta, ribadendo le eccezioni e le difese già esposte in sede esecutiva;

che, in particolare, l'odierna attrice ha ribadito l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere in relazione ai titoli fondanti l'azione esecutiva contestata, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento azionate, ribadendo la pignorabilità dell'immobile, che non costituirebbe prima casa di controparte; che, regolarmente costituite, le convenute richiama integralmente le difese svolte in sede di opposizione instando per la conferma del provvedimento sospensivo emesso dal giudice dell'esecuzione;

ritenuto

nel merito, che la domanda attorea sia infondata e debba essere rigettata;

che, infatti, come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del Data_4 – da intendersi qui integralmente richiamata – le contestazioni sollevate dall' CP_3 delle entrate-
CP_3 appaiono infondate alla luce delle seguenti considerazioni:

- quanto all'eccezione difetto di giurisdizione

che costituisce principio ormai accertato quello secondo il quale, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento, promossa ex art. 615 c.p.c., con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella;

più precisamente, come ha puntualmente osservato la Suprema Corte, nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e ss., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, *“il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verifica del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”* (v. Cass. S.U. Data_5, n. 21642);

ne consegue che la notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria e del rapporto tributario, bensì di successivi fatti estintivi della pretesa, rispetto ai quali competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, al quale spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata;

alla luce di tali principi generali, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opponente ha contestato in primo luogo l'impignorabilità del bene immobile costituente prima casa della debitrice esecutata e, quindi, eccetto l'intervenuta prescrizione del credito azionato;

come correttamente indicato dal giudice dell'esecuzione, nel caso di specie deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario adito quanto all'eccezione di impignorabilità del bene immobile oggetto di esecuzione, trattandosi di opposizione relativa ad atti successivi alla notifica della cartella di pagamento che non inficiano in alcun modo la sussistenza del credito erariale;

dato atto della giurisdizione del giudice adito con riferimento a tale profilo di opposizione, deve pertanto valutarsene la fondatezza, dovendo, in caso affermativo, ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di doglianza e, quindi, superflua ogni considerazione in ordine all'eccezione difetto di giurisdizione con riferimento alla prescrizione del credito;

- quanto all'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per violazione dell'art. 76 DPR 602/1973

si osserva che, ai sensi dell'art. 76 DPR 602/73, l'agente "*non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici* Data_6, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del* Data_7, *e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente*";

che, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la *ratio* sottesa alle limitazioni sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 all'espropriazione immobiliare dell'AdR, deve essere individuata nella volontà legislativa di reputare prevalente rispetto alla soddisfazione dei crediti erariali la salvaguardia del diritto all'abitazione del debitore o, comunque, nella volontà di fissare una soglia di valore per l'azionabilità dei crediti erariali coattiva su immobili;

che, più precisamente, la previsione dell'art. 76 DPR 602/73 tutela la finalità abitativa dell'immobile oggetto di pignoramento, ponendo un limite di impulso al potere dell'agente di riscossione in presenza di un immobile ad uso abitativo che costituisca residenza anagrafica del debitore, purchè si tratti di *unico* immobile di proprietà del debitore;

come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “*il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la "prima casa", ma "l’unico immobile di proprietà del debitore": concetto evidentemente diverso da quello di "prima casa", perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento*” (v. Cass. *Data_8* , n. 6765);

ne discende che la destinazione abitativa dell’immobile oggetto di pignoramento, pur rilevante e necessaria al fine di valutare la legittimità dell’espropriazione da parte dell’agente della riscossione, non costituisce unico requisito per l’operatività della previsione di cui all’art. 76 DPR 602/73, dovendo accertarsi che l’immobile costituisca anche l’unico in proprietà del debitore;

nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, viste le deduzioni e le difese delle parti, si ritiene che nel presente giudizio non siano emersi elementi sufficienti a confutare quanto rilevato dal giudice dell’esecuzione nella già citata ordinanza del *Data_4* : le convenute risultano abitare entrambe nell’immobile oggetto di esecuzione, che non rientra nella categoria delle abitazioni di lusso escluse dall’applicabilità della citata norma e costituisce l’unica proprietà immobiliare facente capo a *Parte_1* ; non sussistono, inoltre, altri immobili sul territorio nazionale riferibili alla titolarità della debitrice, *Controparte_2*

per entrambe, quindi, risultano sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicabilità della previsione di cui all’art. 76 DPR 602/1973;

né la circostanza che l’immobile risulti attualmente nella titolarità della signora *Parte_1* , in forza di atto di compravendita rogito Notaio *Per_2* del *Data_9* , costituisce elemento ostativo all’accoglimento della proposta opposizione: è agli atti l’intervenuto accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dall’ *CP_3* Entrate *CP_3* per la *Controparte_9* contro *CP_5* , *Controparte_2* e *Parte_1* , trascritta presso l’Ufficio del Territorio di *Lg_5* 2 in data *Data_10* ai n.ri 13612/21065, accolta con sentenza n. 7088/2010 del *Data_11* emessa dal Tribunale di Torino;

l’accoglimento della domanda revocatoria, infatti, determina l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio impugnato nei confronti del creditore che l’abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva per la realizzazione del proprio credito;

il creditore avrà, pertanto, la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità del terzo, sia ancora nella disponibilità del proprio debitore, agendo esecutivamente nei confronti del terzo acquirente nel rispetto delle formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c.;

al terzo proprietario si applicheranno tutte le disposizioni relative al debitore, fatta eccezione per quanto previsto dell’art. 579 c.p.c. in ragione della quale il terzo proprietario, sarà legittimato a presentare offerte per l’acquisto del bene oggetto di esecuzione;

alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che ai fini dell'esecuzione promossa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione i proprietari dell'immobile sottoposto ad esecuzione siano i danti causa di [...] *Pt_1*, così come risultanti dall'atto dichiarato inefficace, tra i quali risulta esservi proprio [...] *CP_2*; così come alla *CP_2* deve farsi riferimento al fine di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla previsione di cui all'art. 76 DPR 602/73;

come ritenuto dal G.E., peraltro, una volta che si sia ottenuta la declaratoria della inefficacia relativa dell'acquisto nei confronti di un determinato creditore, tale inefficacia deve essere considerata nei confronti di quel creditore sia quando la stessa porti ad un risultato vantaggioso per il creditore stesso, consentendogli di sottoporre ad espropriazione i beni che erano stati alienati con l'atto dichiarato inefficace, sia quando la stessa conduca ad un risultato svantaggioso per il creditore medesimo, come nella specie mediante l'applicazione dell'improcedibilità ex art. 76 DPR 602/1973, non potendo scindersi gli effetti dell'azione revocatoria a seconda delle conseguenze di cui ci si vuole avvalere;

a ciò si aggiunga, in ogni caso, che *anche qualora si dovesse ritenere, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione, che nonostante il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria anche ai fini dell'esecuzione da quest'ultima promossa debba identificarsi *Parte_1* quale proprietaria dell'immobile pignorato (in tal modo obliterando gli effetti della pronuncia giudiziale di inefficacia relativa del suo acquisto), non potrebbe dedursene l'inapplicabilità del disposto dell'art. 76 DPR 602/1973, atteso che al terzo proprietario, a mente dell'art. 604 c.p.c., si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, fatto salvo solo il divieto di cui all'art. 579, primo comma, c.p.c. Tra le disposizioni relative al debitore rientra senza dubbio anche l'art. 76 DPR 602/1973, cosicché anche con riferimento a *Parte_1* l'esecuzione deve ritenersi improcedibile in presenza dei presupposti di applicabilità di tale norma, presupposti che nel caso di specie, come si è detto, sussistono anche in capo a quest'ultima"* (v. ordinanza del *Data_4*);

deve pertanto ritenersi che, come correttamente valutato in sede cautelare, non sussistano allo stato i presupposti per la prosecuzione dell'esecuzione esattoriale, non sussistendo il diritto del procedente Agenzia delle entrate-Riscossione a proseguire nel pignoramento del bene immobile sito in *Luogo_3*,

Indirizzo_3

3;

l'accoglimento dell'eccepita improcedibilità dell'esecuzione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione già articolati in sede cautelare dalle opposenti e oggetto di contestazione nel presente procedimento e, in particolare, dell'eccepita prescrizione delle cartelle, da ritenersi integralmente assorbiti;

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi del D. M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa e dell'attività concretamente svolta, devono essere posta a carico di parte attrice che, pertanto, deve essere condannata a rifondere alle convenute le spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, **rigetta** l'opposizione proposta da parte attrice **CP_3** delle Entrate-Riscossione, e per l'effetto **dichiara** l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare promossa dall' **CP_3** delle **CP_3** Riscossione nei confronti di **Controparte_2** e **Parte_1** avente ad oggetto l'immobile sito in **Luogo_3** **Indirizzo_3** **I_5** 2 (C/6) e sub 3 (A/2);

condanna l'attrice a rimborsare alle convenute **Controparte_2** e **Parte_1** le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 18.977,00 oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa e successive occorrenze.

Così deciso in Torino, **Data_12**

Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu